

MOZIONE

OGGETTO: provvedimenti a favore degli utenti in materia di pagamento delle fatture di gas metano ed energia elettrica.

PREMESSO CHE

L'art. 1218 del codice civile dispone che: *“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”*.

L'art. 1256 del codice civile rubricato “impossibilità definitiva e impossibilità temporanea”: prevede che *“l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento”*

Secondo l'art. 1467 del codice civile *“Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”*.

CONSIDERATO CHE

La crisi energetica è stata causata da molti fattori, perlopiù geopolitici e di mercato. Già con la ripresa dell'economia in seguito alla pandemia i prezzi dei combustibili avevano iniziato ad aumentare fin dall'inverno del 2021. La guerra tra Russi e Ucraina è stata un ulteriore fattore scatenante della crisi energetica, poiché ha influito sulla scarsa reperibilità del gas proveniente dalla Russia, il maggiore esportatore di gas in Europa. In risposta alle sanzioni dell'Unione europea la Russia ha diminuito i flussi di gas del 15%, interrompendo anche il passaggio di gas dal principale gasdotto adducendo motivi tecnici dovuti alle stesse sanzioni.

La vendita delle materie prime di gas ed energia, muovendosi tramite i mercati all'ingrosso, segue le classiche dinamiche di mercato basate su domanda e offerta. Per cui all'aumento della domanda, l'offerta del prodotto aumenta il suo valore. Ma non solo, a giocare un grande ruolo su questa tematica ci sono anche le speculazioni all'interno degli Hub in cui si scambia il gas.

Il c.d. “caro bollette” (termine coniato per etichettare il rincaro dei prezzi in bolletta) ha quindi comportato un aumento dei prezzi della materia prima producendo effetti devastanti per gli utenti (cittadini ed imprese) che si trovano ora con bollette esorbitanti da pagare.

RILEVATO CHE

È pacifico in giurisprudenza che l'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dei cittadini - utenti che si trovano in condizione di difficoltà economica eccezionale, sia ritenuto una causa di forza maggiore del contratto.

Gli aumenti delle bollette coinvolgono inevitabilmente tutti gli utenti fruitori dei servizi luce e gas: le obbligazioni e contratti di fornitura dei predetti servizi, sulla scorta del principio di buona fede e, ove possibile, anche in un'ottica costituzionalmente orientata di solidarietà sociale, dovrebbero essere improntati al bilanciamento di interessi pubblici e privati ovvero di interessi delle grandi società e dell'utente consumatore finale.

Conseguentemente anche la Corte Costituzionale ha da tempo previsto *"l'esistenza di un principio di inesigibilità come limite alle pretese creditorie"* (cfr. Sentenza n.19 del 1994) per contemperare e bilanciare l'interesse del creditore con l'interesse del debitore. Invero tale dovere di solidarietà si coniuga con i principi generali del codice civile di buona fede oggettiva e correttezza (artt. 1175, 1337, 1359, 1366, 1375 c.c.) tanto da assumere un univoco valore normativo con contenuti solidali e interpersonali volti ad una corretta ed opportuna convivenza tra consociati.

La distribuzione e la vendita di energia elettrica e di gas naturale costituiscono un fenomeno caratterizzato da un forte interesse pubblico, tanto da potersi comunemente considerare, nel loro complesso, quali attività di interesse economico generale. Le imprese distributrici hanno infatti l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza poter compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'autorità amministrativa indipendente "ARERA" (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia di tariffe, contributi ed oneri.

PRESO ATTO CHE

Con la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" si è affidato a tale Authority il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

L'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 disciplina la figura del Garante dei servizi locali di interesse economico generale e stabilisce che: «1. È istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio. 2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge. 3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture. 4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio». Tuttavia, tale articolo non ha mai trovato alcuna attuazione.

L'articolo 4 della medesima legge disciplina l'Osservatorio regionale risorse e servizi e stabilisce che:

«1. L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 3, commi 172 bis, ter e quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi

Nonostante la normativa in oggetto, la Giunta regionale è stata inadempiente nella completa adozione degli articoli 3 e 4 impedendo agli utenti dei servizi pubblici in questo momento di caro – bollette la possibilità di avvalersi di strumenti di tutela civica.

Tutto ciò premesso

IMPEGNA IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE

1) A richiedere al Prefetto:

di convocare le imprese erogatrici di gas metano ed energia elettrica, unitamente alle associazioni dei consumatori e comitati di difesa dei diritti degli stessi, affinché si possano monitorare e scongiurare l'interruzione delle forniture di gas metano ed energia elettrica per morosità;

di vigilare affinché non vi siano abusi o tentativi truffaldini da parte di aziende fornitrice di servizi pubblici di modificare il contratto degli utenti o subentrare negli stessi con grave danno a carico dei clienti stessi;

2) A richiedere al Presidente di Regione Lombardia:

l'immediata istituzione del "Garante dei servizi locali" anche mediante affidamento delle medesime funzioni al Difensore regionale dei diritti dei cittadini;

l'immediata istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità anche con funzione di verifica del relativo mercato e dei rapporti con gli utenti.

3) A richiedere ad ARERA:

di verificare, anche attraverso la Guardia di Finanza e in coordinamento con le autorità precedentemente richiamate, eventuali abusi contrattuali e le applicazioni di tariffe e prezzi eccessivamente onerosi e incoerenti con i criteri dall'Autorità stabiliti,

di dare indicazioni circa il corretto modo di operare da parte delle imprese di servizio affinché prezzi, dilazioni e modalità di pagamento, distacco delle forniture, siano di facile accessibilità e trasparente applicazione a tutela dell'ordine pubblico economico.

A dare indicazioni alle società fornitrici di Servizi Energetici nelle opportune sedi e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, affinché:

- siano sospesi gli addebiti automatici sul conto corrente degli utenti e ciò al fine di evitare che si verifichi un aggravamento patrimoniale delle condizioni economiche degli stessi;
- siano emesse fatture per consumi di gas metano e/o energia elettrica e/o teleriscaldamento eccedenti la media di quelle degli anni precedenti;
- sia consentita una rateizzazione automatica della parte eccedente nell'arco di 6 o 12 mesi a seconda dell'importo;
- venga comunque garantita l'erogazione del servizio anche in ipotesi di morosità per tutti coloro che, dopo una verifica da parte dell'ufficio servizi sociali e dell'ufficio tributi, risultino essere effettivamente in stato di bisogno.

4) Si preveda, qualora non sia già stato fatto, in caso di partecipazione con quote dell'ente locale, che una parte dei dividendi della società a favore dell'Ente locale siano utilizzati a sostegno delle famiglie in stato di bisogno e ciò al fine di combattere la così detta povertà energetica.

5) A farsi comunque carico in sede di conferenza Stato-Città e autonomie locali nei confronti dello Stato Centrale, affinché siano adottate le medesime misure quivi proposte, anche nei confronti delle partecipate statali.